

Allegato all'oggetto n.  
Adunanza del Consiglio regionale in data

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**  
XV LEGISLATURA

**Proposta di legge regionale**

**n. 12**

**Divieto di apertura di spazi per il gioco d'azzardo sul territorio regionale.**

presentata dai Consiglieri Rollandin, Baccega, Sorbara, Farcoz, Testolin, Bianchi, Nogara,  
Viérin, Daudry e Bertschy

il 21 novembre 2018

**Nuovo testo predisposto dalla V Commissione consiliare permanente  
con il seguente nuovo titolo:**

**Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Modificazioni  
alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di  
prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo  
patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11  
(Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della  
sicurezza)**



## PROPOSTA DI LEGGE

-----  
Articolo unico

1. Il gioco d'azzardo è consentito esclusivamente nelle sale da gioco, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

2. Sono implicitamente abrogate le disposizioni della l.r. 14/2015 che si riferiscono agli spazi per il gioco d'azzardo, in quanto incompatibili con il divieto di cui al comma 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di spazi riservati al gioco d'azzardo esistenti all'interno di esercizi pubblici e commerciali e di circoli privati provvedono ad adeguare la loro attività al divieto di cui al comma 1. Analogamente, entro la medesima data, i Comuni adeguano i rispettivi regolamenti in materia.

NUOVO TESTO PREDISPOSTO  
DALLA V COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE-----  
**Art. 1**  
**(Finalità)**

**1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute e di politiche sociali, dispone misure integrative alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza), al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia mediante il contenimento della diffusione capillare sul territorio dell'offerta di gioco d'azzardo lecito.**

**Art. 2**  
**(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 14/20015)**

**1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015, le parole: "o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori" sono sostituite**

dalle seguenti: ", da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015, è sostituito dal seguente:

"3. L'apertura al pubblico e il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00. I Comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi."

#### Art. 3

*(Inserimento dell'articolo 4bis alla l.r. 14/2015)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 14/2015, è inserito il seguente:

#### "Art. 4bis

*(Mappa dei luoghi sensibili)*

1. La mappa dei luoghi sensibili, come individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, evidenzia le aree di interdizione dal gioco d'azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a 500 metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli Comuni, tracciato dall'ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono altresì considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate.

2. I Comuni provvedono a redigere e aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili e localizzano l'ingresso principale dei

medesimi tramite il sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT), ai fini della creazione delle aree di interdizione di cui al comma 1. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia.

3. La Regione provvede a supportare i Comuni nell'inserimento dei dati di cui al comma 2 attraverso la predisposizione di un geonavigatore dedicato, facente parte integrante del sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT).".

#### **Art. 4**

*(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 14/20015)*

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 14/2015, le parole: "articolo 4, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 4, commi 3 e 4".

#### **Art. 5**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 4bis, comma 2, della l.r. 14/2015, introdotto dall'articolo 3.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i rispettivi regolamenti alle disposizioni di cui alla legge medesima.

#### **Art. 6**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

